



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da:

CASABLANCA PAOLO ANTONINO, nato a Messina il 06/06/1976 (c.f. CSB PNT 76H06F158F), residente a Bertinoro in Via Santa Croce n. 3610, int. 1

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 25.9.2020 da CASABLANCA PAOLO ANTONINO, nato a Messina il 06/06/1976 (c.f. CSB PNT 76H06F158F), residente a Bertinoro in Via Santa Croce n. 3610, int. 1, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter;
- Dato atto del deposito in data 8.10.2020 della documentazione integrativa richiesta con decreto del 7.10.2020;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14-ter l. 3/2012, trattandosi di debitore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali (attualmente è lavoratore dipendente ed ha cessato a far data dal 1.12.2017 la ditta individuale di autotrasporti con cancellazione dal registro delle imprese), che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;



- dato atto che il Casablanca si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria ammonta a complessivi € 391.294,17 (di cui € 365.671,17 privilegiati e relativi a debiti erariali) a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla proprietà di un autocarro del valore di ca. € 1.000 e dal reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 23.000 nel 2018 e € 29.000 nel 2019;
- valutata la completezza, anche a seguito dell'integrazione, della documentazione prodotta dal Casablanca, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott.ssa Francesca Antonelli;
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento del Casablanca è legata alla pregressa attività imprenditoriale svolta nel settore autotrasporti e della crisi intervenuta in tale settore, aggravatasi nel 2011 dalla separazione giudiziale dalla moglie che ha comportato un aumento delle uscite per il mantenimento dovuto per i due figli; l'assoluta prevalenza dei debiti è nei confronti dell'Erario che il Casablanca non è riuscito a pagare con i proventi dell'attività, le cui entrate sono state anche assorbite dai costi per la manutenzione dei mezzi acquistati usati e per l'acquisto di un nuovo veicolo;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla scarsa redditività dell'azienda che il Casablanca ha cessato a fine 2017 per essere poi assunto, come lavoratore dipendente



presso l'attuale datore di lavoro, con reddito di ca. € 23.000, insufficiente a far fronte alla complessiva esposizione debitoria accumulata negli anni, stante anche l'assenza di un patrimonio;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non risultano protesti a carico né carichi pendenti; le dichiarazioni fiscali sono regolarmente predisposte mentre i debiti verso l'Erario sono considerati nell'ambito della presente procedura liquidatoria;

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

- Ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione proposta dal Casablanca pur nella sostanziale assenza di beni ulteriori rispetto allo stipendio (il debitore è infatti proprietario unicamente di un autoveicolo di scarso valore), tenuto conto della necessità di rispettare la *par condicio* tra i creditori, previa verifica dei loro crediti, e di consentire, all'esito della procedura, al Casablanca di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- Osservato che la proposta prevede la messa a disposizione dell'unico veicolo in proprietà ed il versamento della somma mensile di € 150 per i 4 anni di durata della procedura al fine di provvedere al parziale pagamento degli altri creditori, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione;
- Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte dell'O.C.C.
- Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;



- Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi anni e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento e quello del nucleo familiare (il Casablanca, oltre ai due figli nati dal precedente matrimonio, ha avuto un ulteriore figlia dall'attuale compagnia, con la quale convive insieme alla di lei figlia), che vada stabilito che il debitore possa trattenere l'intero importo della propria retribuzione, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
- Dato atto della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore
- visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **CASABLANCA PAOLO ANTONINO**, nato a Messina il 06/06/1976 (c.f. CSB PNT 76H06F158F), residente a Bertinoro, via Santa Croce n. 3610, int. 1;

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **FRANCESCA ANTONELLI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di



liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile stante la pregressa iscrizione) e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati intestati al debitore;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;



STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 10 ottobre 2020



Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

